

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DELLA SPEZIA

ORDINANZA N° 176/1994

Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto della Spezia :

VISTE le proprie ordinanze:

- a. n° 111/91 in data 24 giugno 1991;
- b. n° 124/93 in data 5 luglio 1993;
- c. n° 213/93 in data 19 ottobre 1993;

RITENUTO necessario riunificare ed aggiornare la disciplina degli specchi acquei dell'approdo di Lerici e delle aree demaniali della Calata Mazzini di detto approdo;

VISTO il Decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285: "Nuovo Codice della strada", come corretto ed integrato con successivo decreto legislativo 10 settembre 1993, n° 360, ed il Decreto del Presidente della Repubblica n° 495: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTI gli articoli 30, 36, 50, 54, 81, 1161, 1164, 1165, 1174 del "Codice della Navigazione" e 59, 80 e 84 del relativo "Regolamento di esecuzione" (Parte marittima):

O R D I N A

ARTICOLO 1
PREMESSE

Ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del codice della strada ed in relazione all'articolo 8 del regolamento di esecuzione e di attuazione di detto codice, le aree di cui al successivo articolo 10 sono da considerare interne all'approdo di Lerici, mentre quelle residue, destinate alla circolazione veicolare, sono da considerare esterne a detto ambito.

ARTICOLO 2
ORMEGGI NATANTI ED IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Le zone evidenziate rispettivamente dalle lettere "A", "B", "C", "CI", "E", "F", "G" ed "L" dell'unità planimetria (All. 1) che costituisce parte integrante della presente ordinanza, sono destinate all'ormeggio di natanti ed imbarcazioni da diporto, secondo le modalità prescritte dalle relative licenze di concessione demaniale marittima.

ARTICOLO 3
ORMEGGIO UNITA' DA PESCA

I seguenti specchi acquei, evidenziati nella succitata planimetria con la lettera "M", sono destinati all'ormeggio delle unità da pesca:

- specchio acqueo antistante la banchina della Calata Mazzini compreso tra lo scivolo e la zona di rispetto del distributore Agip ubicato sotto il castello;
 - specchio acqueo antistante il predetto distributore e distante circa metri 25 dallo stesso. Qualora il numero di unità da pesca locali sia tale da non occupare tutto lo spazio disponibile, in tale area è consentito l'ormeggio delle imbarcazioni da traffico e/o da lavoro, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima ed a condizione che le stesse siano rimosse qualora fosse necessario ormeggiare nuove unità da pesca.
- Nel tratto di banchina e nello specchio acqueo di cui sopra è vietato l'ormeggio di imbarcazioni da diporto.

ARTICOLO 4
ORMEGGIO DI UNITA' DA DIPORTO IN TRANSITO

Il tratto di banchina lungo metri 20 ubicato tra la fine del muraglione e la nuova scogliera del molo guardiano è destinato all'ormeggio delle unità da diporto in transito.

L'ormeggio delle unità da diporto in transito non può avere durata superiore a cinque giorni: la relativa autorizzazione è concessa dalla Autorità Marittima.

ARTICOLO 5
IMBARCO E SBARCO DI PASSEGGERI

Il tratto di banchina lungo metri 10 avente inizio a metri 10 dalla colonnina del distributore Agip ubicato alla radice del molo e sviluppantesi verso mare, meglio evidenziato con la lettera "P" nella planimetria (All. 1), è destinato all'imbarco ed allo sbarco dei passeggeri delle imbarcazioni di società esercenti tale attività che non siano titolari, nell'ambito del porticciolo, di concessioni demaniali per lo stesso scopo.

Nel tratto di banchina di cui al precedente comma possono effettuare operazioni di imbarco e di sbarco passeggeri solo le imbarcazioni aventi una lunghezza massima di metri 12.

ARTICOLO 6
IMBARCO E SBARCO DA UNITA' PRIVATE

Il tratto di banchina lungo metri 25 a partire dall'imbarcadere di cui al n° 1 del comma successivo ed estendentesi verso mare, è destinato al pubblico uso per l'imbarco e lo sbarco di persone o cose dalle unità da diporto, per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni stesse. In tale tratto di banchina è vietata la sosta di unità navali di qualsiasi tipo.

Sono destinate al pubblico uso per l'imbarco e lo sbarco di persone o cose dai natanti e dalle unità da diporto aventi una lunghezza massima di 6 metri, anche le sottoelencate strutture evidenziate con la lettera "P" nella planimetria allegato 1, per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni stesse:

- 1 - imbarcadere antistante la Delegazione di Spiaggia;
- 2 - imbarcadere antistante il ristorante "Due Corone";
- 3 - imbarcadere antistante il ristorante "La Calata";
- 4 - imbarcadere antistante la rotonda dei giardini;
- 5 - imbarcadere antistante l'Hotel Shelley;
- 6 - testata del pontile galleggiante in concessione al Comune di Lerici.

ARTICOLO 7
DIVIETO DI ORMEGGIO IN ZONE ASSERVITE A CONCESSIONI DEMANIALI

Nelle seguenti zone asservite a concessioni demaniali marittime, sono vietati la sosta e l'ancoraggio di unità navali di qualsiasi tipo:

- 1) - metri 15 a destra e metri 10 a sinistra per tutta la lunghezza del pontile della Società Golfo dei Poeti;
- 2) - metri 12 sia a destra che a sinistra per tutta la lunghezza del pontile della Società INTUR;
- 3) - metri 3 sia a destra che a sinistra del pontileto galleggiante del distributore Agip sito alla radice della Calata;
- 4) - metri 3 sia a destra che a sinistra del distributore Agip ubicato sotto il castello.

CANALI DESTINATI AL LIBERO TRANSITO

Sono vietati la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi tipo di nave o galleggiante nei seguenti canali destinati al libero transito:

- 1) - canale largo metri 20 e lungo metri 200 avente per asse la mezzeria tracciata a partire dallo spigolo nord del pontile della Società Navigazione Golfo dei Poeti; detto canale separa la zona "A" dalla zona "B" evidenziate nella planimetria allegato 1;
- 2) - canale largo metri 30 e lungo metri 200 avente per asse la linea di mezzeria tracciata a partire dallo spigolo sud del pontile della Società INTUR; detto canale separa la zona "B" dalle zone "E", "C1" e "C";
- 3) - canale largo metri 8 e lungo metri 200 antistante l'imbarcadere silo al centro della rotonda dei giardini pubblici;
- 4) - canale largo metri 8 antistante l'imbarcadere ubicato tra la scogliera demaniale e la terrazza in concessione all'Hotel Shelley;
- 5) - canale tra la zona "B" e la zona "F";
- 6) - canale tra la zona "C" e "C1" e la zona "E";
- 7) - canale tra la zona "M" e la zona "G";
- 8) - canale tra le zone "E" e "C" e le zone "L";

ARTICOLO 9 DIVIETI

Nell'ambito del porticciolo di Lerici sono vietati:

- la navigazione a meno di 50 metri dalla testata del molo guardiano;
- la navigazione a velocità superiore a tre nodi o comunque tale da arrecare danno e/o disturbo alle altre unità ormeggiate;
- l'attracco ai pontili delle Società Golfo dei Poeti ed INTUR da parte di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, da pesca e da traffico, nonché di imbarcazioni da trasporto passeggeri non di proprietà delle cennate società o da queste armate;
- prendere il bagno nello specchio acqueo portuale ed in particolare sulla testata del molo guardiano.

L'ormeggio delle imbarcazioni per il trasporto passeggeri al pontile della Società Golfo dei Poeti - lato castello - non deve in alcun modo impedire o limitare l'accesso delle unità navali al distributore Agip.

ARTICOLO 10 USO DELLA CALATA

Sulla calata Mazzini dell'approdo di Lerici sono individuate le seguenti zone, meglio evidenziate nella unita planimetria (All. 2), destinate all'uso per ciascuna di esse indicato:

- Zona n. 1 - aree destinate alla sosta temporanea ed alla esecuzione di piccoli lavori di manutenzione alle unità da diporto e da pesca, con l'osservanza delle norme di cui al successivo articolo 11;
- Zona n. 2 - area destinata alla sosta temporanea ed alla esecuzione di piccoli lavori di manutenzione alle unità da diporto e da pesca aventi una lunghezza massima di metri 5 ed una altezza massima, sella compresa, di mt. 1,50, con l'osservanza delle norme di cui al successivo articolo 11;
- Zona n. 3 - l'area destinata al temporaneo deposito (non superiore a 15 giorni) di reti da pesca, previa istanza da presentare all'Autorità Marittima. I proprietari delle reti depositate in questa area sono responsabili della pulizia dell'area stessa;
- Zona n. 4 - area destinata al temporaneo deposito di imbarcazioni da regata tipo "palio del golfo" e/o "lariane";
- Zona n. 5 - area di rispetto per la manovra di gru.

Nelle rimanenti aree della calata, destinate alla circolazione pedonale e veicolare, sono vietati la sosta di unità, invasi e carrelli, nonché il deposito, anche temporaneo, di oggetti e materiali di qualsiasi tipo e natura.

ARTICOLO 11 LAVORI SULLA BANCHINA

E' vietata l'esecuzione dei lavori di manutenzione di cui all'articolo precedente nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 1 settembre, durante il quale le aree devono rimanere libere da imbarcazioni e da invasi.

Nel rimanente periodo dell'anno tali lavori possono essere effettuati, previa autorizzazione dell'Autorità marittima, dal sorgere al tramonto del sole, nei giorni dal lunedì al venerdì - con esclusione delle fasce orarie dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 in poi - per una durata massima di:

- cinque giorni per le imbarcazioni in vetroresina;
- dieci giorni per le imbarcazioni in legno.

Per comprovate, inderogabili esigenze, l'occupazione potrà essere prorogata, per iscritto, dalla suddetta Autorità. Trascorso il suddetto termine massimo, l'occupazione sarà considerata abusiva e, come tale, perseguita ai sensi di legge. Dalle ore 12:00 del sabato alle ore 07:00 di lunedì, e nei giorni festivi, i lavori dovranno essere, comunque, sospesi.

Al termine dei lavori deve essere effettuata la pulizia della banchina con divieto assoluto di getto a mare di materiali di qualsiasi tipo e provenienza.

Dell'osservanza di tali prescrizioni rispondono sia i proprietari delle unità, sia le ditte esecutrici dei lavori.

ARTICOLO 12 VENDITA DEL PESCE

La vendita del pesce è consentita esclusivamente all'interno dell'edificio denominato "mercato del pesce" in concessione al Comune di Lerici e nel tratto di banchina destinato all'ormeggio di unità da pesca; nel secondo caso la vendita deve avvenire esclusivamente da bordo di unità da pesca.

Su tutte le rimanenti aree demaniali del porticciolo e sul lungomare di Lerici è vietata la vendita ambulante del pescato.

ARTICOLO 13 ALAGGI E VARI CON AUTOGRU

L'alaggio ed il varo a mezzo di autogru all'uopo autorizzate dall'Autorità Marittima deve avvenire esclusivamente dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle 15.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle ore 07.00 alle 11.00.

Durante l'alaggio ed il varo delle imbarcazioni, l'area interessata dalle operazioni deve essere opportunamente sorvegliata e delimitata con transemmatura mobile a cura del titolare della autogru.

Sulle banchine del porticciolo di Lerici è vietata la circolazione delle gru con carichi sospesi.

ARTICOLO 14
CIRCOLAZIONE VEICOLARE

La disciplina della circolazione di tutti i veicoli, ivi compresi i ciclomotori, i motocicli ed i carrelli, sulla calata Mazzini a partire dalla piazzola del distributore Agip, lato mare, e dall'incrocio di via Mazzini con piazza Garibaldi, lato monte, è regolamentata dal Comune di Lerici con apposita ordinanza sindacale.

ARTICOLO 15
SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 sono sanzionate a norma del codice della strada; quelle di cui alle zone da 1 a 5 del medesimo articolo, nonché quelle concernenti, in genere, l'uso del demanio marittimo, sono punite ai sensi del codice della navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua emanazione ed abroga oltre le ordinanze citate in premessa, ogni altra norma in materia.

La Spezia, 3 agosto 1994



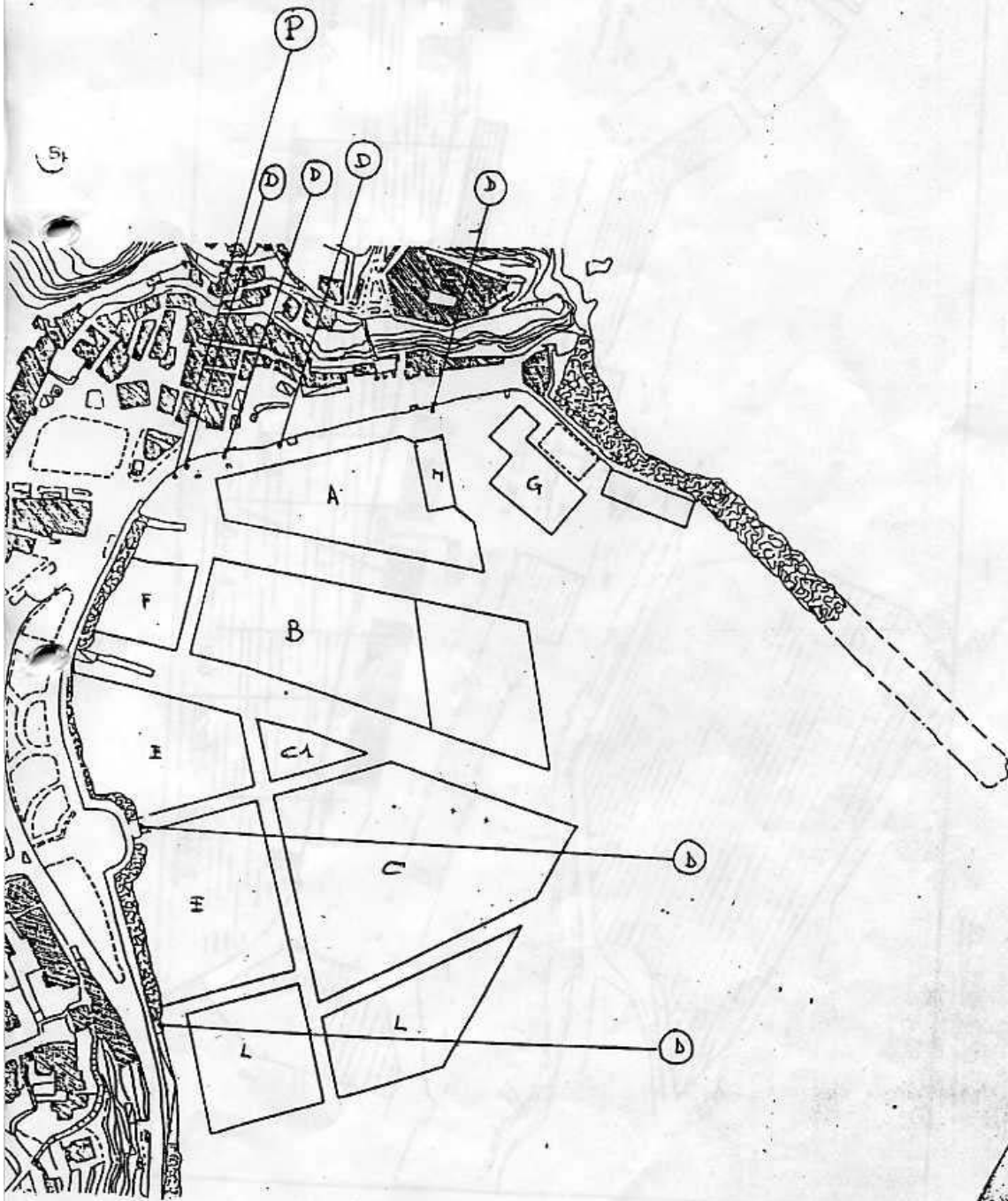
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Lorenzo LAZZARI

CAPITANERIA DI PORTO LA SPEZIA
E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
La Spezia, li - 3 AGO 1994

S.T.V. (SP) Antonio SOMMA



ALLEGATO A



ALLEGATO 2

